

STATUTO

SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA GUGLIELMO
MARCONI 10

Numero REA: CL - 113269

Codice fiscale: 01999500851

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL 10/5/2017 REPERTORIO 5241/4258

STATUTO

Articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente, che adotta le regole della società a responsabilità limitata, con la denominazione **"SVILUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

La società ha sede a Gela (CL).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Gela, con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare potrà essere trasferita la sede sociale in altro Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31-12-2070) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 3 - scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi della L. 8.11.1991 n. 381 art. 1 comma 1 lett. a) e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad esse agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei

soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 03 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4 - mutualità prevalente

Lo scopo che i soci lavoratori della società cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La società cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001 n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la società cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 5 - oggetto sociale

La cooperativa è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro.

La società cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

Più in particolare la cooperativa si propone di svolgere servizi socio assistenziali a favore di tutte le fasce di emarginazione sociale (minori, anziani, portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, soggetti con turbe psichiche e persone che comunque si trovano in difficoltà sociali), favorendo il mantenimento e il reinserimento di costoro nel proprio nucleo familiare o nel normale ambiente di vita.

A) In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliare per anziani e/o disabili;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

	- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non
	nonché servizi integrati per residenze protette; - servizi e centri di riabilitazione; - centri diurni e altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; - attività di formazione e consulenza; - attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - gestione di beni culturali, musei, biblioteche, teatri, cinema e parchi pubblici; - organizzazione del tempo libero per tutte le fasce di età e di utenza; - servizi di animazione per tutte le fasce di età; - assistenza ai familiari di portatori di handicap di lieve e grave entità nonché ai minori abbandonati o in stato di grave difficoltà; - editoria in proprio e per conto terzi; B) La cooperativa per conseguire gli scopi sopra indicati potrà istituire: - centri di riabilitazione psico fisica polidisciplinari; - centri di assistenza sociale e medico - psico - pedagogica; - strutture polispecialistiche per l'assistenza agli anziani con possibilità di ricovero notturno e diurno e di assistenza domiciliare; - centri di assistenza per handicappati; - centri per assistenza ad altre fasce di emarginazione. C) La cooperativa potrà, in locali propri od ottenuti in godimento a qualsiasi titolo, istituire e/o gestire e/o svolgere e/o assumere presso Enti Pubblici e Privati, in concessione o per trattativa privata o per pubblico appalto, servizi di: - centri diurni assistenza e incontro e di accoglienza; - case albergo; - case protette; - comunità alloggio; - case di riposo; - asili nido; - centri accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; - casa accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà; - sezione di scuole materne; - servizio baby sitter con personale altamente qualificato;

	- servizio di trasporto di soggetti disabili in strutture scolastiche e/o di riabilitazione; - corsi di avviamento professionale; - colonie diurne e notturne, temporanee o permanenti; - soggiorni vacanza; - gestione di servizi di segretariato sociale; - servizio sociale professionale; - centri di accoglienza in favore degli extracomunitari nonché servizi e interventi di sostegno volti al loro inserimento nella vita sociale: e in ogni caso tutti i servizi disciplinati dalla Legge n. 328/2000 e dalla Legge Regione Siciliana n. 22/1986 e loro successive modifiche e integrazioni. D) La cooperativa potrà organizzare, istituire e gestire corsi di formazione professionale ai vari livelli professionali e per diverse qualifiche professionali, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalenti e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa potrà iscriversi a tutti gli organismi nazionali e internazionali che si occupano di problemi relativi all'emarginazione sociale e potrà realizzare tutte quelle attività che l'organo amministrativo riterrà opportune per procacciarsi i mezzi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa, per la realizzazione dei suoi obiettivi sociali potrà chiedere agli Enti Pubblici e Istituzionali all'uopo preposti contributi, finanziamenti, mutui a tasso agevolato e ogni altro tipo di provvidenze nonché assumere da Enti Pubblici e/o Privati appalti, lavori, e/o servizi finalizzati agli scopi sociali. In ogni caso l'attività professionale per cui occorra specifica abilitazione sarà svolta esclusivamente da soci muniti dei requisiti di legge che ne assumeranno le relative responsabilità professionali; la società potrà altresì avvalersi della collaborazione di tecnici e professionisti a cui fare riferimento in relazione ai settori specifici di intervento, sempre con l'osservanza della normativa che regola le società cooperative sociali e le società cooperative in genere. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
--	---	--

sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,

per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. Per il raggiungimento dei predetti scopi sociali la cooperativa potrà accedere al credito, sia ordinario che agevolato, ottenendo anche contributi e fruendo di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie portate da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative. La cooperativa potrà svolgere

la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Articolo 6 - numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, e in particolare soggetti e organizzazioni private e pubbliche che abbiano maturato capacità ed esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella società cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato, in conformità all'art. 4 del presente statuto;

3. sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 5 del presente atto costitutivo. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4. sono soci utenti le persone svantaggiate che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età e

in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento

socio - assistenziale, i quali siano interessati all'attività della società cooperativa in quanto beneficiari.

Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 7 - procedura di ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente atto costitutivo e con l'apposito regolamento, dei quali deve dichiarare di avere preso visione;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente atto costitutivo e ai regolamenti della società cooperativa, dei quali deve dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota di capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte devono essere versate all'atto di ammissione interamente.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la società cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della società cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale comunque non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della società cooperativa; la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 22 del presente atto costitutivo, anche in misura

inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di forma-

zione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere con le modalità previste per i soci non sovventori nel successivo art. 11. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico decorsi novanta (90) giorni dalla comunicazione da parte del recedente.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente atto costitutivo.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento il socio speciale è ammesso, previa istanza da presentare con le modalità di cui all'art. 7 del presente atto costitutivo, a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla società cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della società cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal predetto art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12 del presente atto costitutivo.

Articolo 10 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - recesso

I soci possono recedere in qualsiasi momento dalla società cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Nel caso di soci sovventori ciò dovrà avvenire con un preavviso di centottanta (180) giorni.

Spetta all'organo amministrativo verificare, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso stesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 35.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Articolo 12 - esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo art. 13, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- 5) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente atto costitutivo, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
- 8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla società cooperativa per inadempimento;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla società cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4, 8 e 9, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art 35 del presente atto costitutivo.

Articolo 13 - patto di non concorrenza

E' fatto divieto ai soci di partecipare a qualsiasi titolo e

con qualsiasi modalità o forma giuridica ad attività analoghe a quelle svolte dalla società cooperativa, salvo parere positivo rilasciato in forma scritta dall'organo amministrativo.

Articolo 14 - controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla procedura arbitrale regolata dall'art. 35 del presente atto costitutivo.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla società cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta (60) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15 - liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 23 del presente atto costitutivo, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 22 del presente atto costitutivo può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque (5) anni.

Articolo 16 - morte del socio

In caso di morte del socio, agli eredi spetta unicamente il diritto alla liquidazione della quota del defunto determinata e liquidata con le modalità di cui al precedente articolo.

E' esplicitamente escluso il diritto di subentro da parte degli eredi nella qualifica di socio del defunto.

Articolo 17 - prescrizione dei diritti

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque (5) anni e sei (6) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del

rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 18 - trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di risanamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La società cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo deve deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Articolo 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la società cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di

corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente atto costitutivo.

Articolo 20 - patrimonio sociale

Il patrimonio della società cooperativa è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore minimo di euro cinquanta (euro 50,00);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui all'art. 6 del presente atto costitutivo, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore di euro cinquecento (euro 500,00) o altro importo stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci, destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5 del presente atto costitutivo;

c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 19 del presente atto costitutivo;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

e) dalla riserva legale;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi.

Il socio che intenda comunque cedere la propria quota dovrà adire la via del recesso come previsto nel precedente art. 11.

Articolo 22 - ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente atto costitutivo e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,

in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 23 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22 del presente atto costitutivo e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura del tre per cento (3%);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) del precedente art. 20.

E' comunque sempre e in ogni caso vietato:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,50) rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmen-

te maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 24 - Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;
2. l'organo amministrativo;
3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;
4. il revisore contabile, se nominato.

Sezione I - Assemblea

Articolo 25 - Convocazione

L'organo amministrativo convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento a mano, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora l'organo amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni ovvero entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente atto costitutivo per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta un singolo amministratore ne riconosca la necessità o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se previsto per legge o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 26 - assemblea

Spetta all'assemblea:

- approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;

- deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi

dell'art. 22 del presente atto costitutivo;

- fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;

- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'organo amministrativo o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Inoltre l'assemblea delibera sulle modificazioni dello atto costitutivo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente atto costitutivo alla competenza dell'organo amministrativo:

- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;

- deliberare sull'adesione ad altri enti, consorzi ed organismi;

- deliberare e l'istituzione o la soppressione di unita locali.

Articolo 27 - quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2538 del Codice Civile.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società e per le modifiche dell'atto costitutivo l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 28 - intervento, voto, rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Per i soci sovventori e per i soci speciali si applica quanto stabilito rispettivamente all'art. 6 e all'art. 9 del presente atto costitutivo.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di

farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 29 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente atto costitutivo sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - organo amministrativo

Articolo 30 - nomina, composizione e durata

La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da un minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) membri secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nel numero e con le competenze che verranno determinati in occasione della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti preferibilmente tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori possono essere anche persone non socie; in questo caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono sempre rieleggibili; non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile; restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, ne è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo

è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi in via congiunta o disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, i poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se previsti per legge.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies del Codice Civile. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della società cooperativa spetta all'amministratore unico; al presidente del consiglio di amministrazione o al vicepresidente, in caso di sua assenza o impedimento, e ai consiglieri delegati, se nominati; agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente secondo come siano stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

Sezione III - collegio sindacale

Articolo 31 nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del Codice Civile, la società cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

I sindaci durano in carica tre (3) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della

legge e dello atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere all'organo amministrativo notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis - e seguenti del Codice Civile.

Articolo 32 - revisore contabile

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 33 - scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della società cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello atto costitutivo, disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società cooperativa;

	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori; - eventualmente gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società cooperativa conformemente alle norme di legge. La società cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dello atto costitutivo. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. Articolo 34 - devoluzione patrimoniale In caso di scioglimento della società cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: - il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; - il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; - la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. Articolo 35 - clausola arbitrale Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro novanta (90) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della società cooperativa. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Articolo 36 - disposizioni finali	

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice Civile per la qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente atto costitutivo agli articoli 20, 23 e 34 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti sulle società cooperative sociali nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

f.to Genovese Orazio
f.to Faraci Giuseppe
f.to Ignazio Salvatore Lanzafame
f.to Andrea Ciancico, Notaio.

23 di 23